

STATUTO

STATUTO

INDICE

Costituzione Sede Scopi	3
Associati	6
Organi	10
a. Assemblea	10
b. Consiglio	12
c. Comitato esecutivo	17
d. Presidente	22
e. Comitato di Presidenza	24
f. Collegio Sindacale	25
g. Direttore Generale	26
h. Probiviri	27
Organismi tecnici	28
a. Commissioni regionali	28
b. Comitati tecnici	29
c. Gruppi di lavoro	30
Durata e cessazione	30
Regolamento elettorale	31
Norme speciali	32
CODICE ETICO	33

Statuto 2020

ARTICOLO 1 Costituzione, sede e scopi

1. L'Associazione Bancaria Italiana è una associazione volontaria di banche e di soggetti giuridici elencati all'articolo 3, senza finalità di lucro, che svolge le proprie attività ai sensi del presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, secondo le norme contenute nella Costituzione della Repubblica e negli articoli 36 e seguenti del codice civile.
2. L'Associazione promuove la cultura della legalità, della sana e prudente gestione bancaria, la conoscenza e la coscienza dei valori etici e sociali, dei comportamenti ispirati ai principi della corretta imprenditorialità e di realizzazione di un mercato libero e concorrenziale.
3. In questi ambiti l'Associazione:
 - rappresenta, tutela e promuove i legittimi comuni interessi degli Associati, nonché interessi legittimi specifici di uno o più Associati, purché tali interessi non siano in conflitto con quelli comuni;
 - tutela e promuove la reputazione e l'immagine degli Associati;
 - favorisce la diffusione dell'educazione societaria, finanziaria e al risparmio.
4. L'Associazione promuove iniziative per la crescita ordinata, stabile ed efficiente delle imprese bancarie e finanziarie, in un'ottica concorrenziale coerente con le normative nazionali, dell'Unione Europea e internazionali.
5. L'Associazione concorre a promuovere forme di collaborazione che consentano di perseguire più ampie finalità di progresso e sviluppo.
6. L'Associazione ha Sede centrale in Roma e Sedi a Milano e Bruxelles e può istituire sedi ed uffici in altre città dell'Italia, dell'Unione Europea e di Paesi terzi.

ARTICOLO 2 Modalità di intervento

1. Per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione:
 - a) organizza e favorisce l'organizzazione di studi e dibattiti, cura la diffusione della conoscenza e la formazione in particolare delle tematiche economiche, finanziarie e giuridiche e favorisce la circolazione delle informazioni fra gli Associati o fra essi ed altri enti economici e finanziari;

- b) sollecita l'innovazione normativa nazionale, dell'Unione Europea ed internazionale nelle materie che interessano gli Associati;
- c) definisce linee unitarie per gli Associati sui rapporti di lavoro e sulle politiche dell'occupazione nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle altre organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale;
- d) nell'ambito delle linee di cui al precedente punto c), per gli Associati che conferiscono apposito mandato e corrispondono specifici contributi:
- (i) tutela i legittimi comuni interessi per quanto attiene ai rapporti di lavoro con i dipendenti;
 - (ii) collabora in ogni sede per la risoluzione di problemi e di questioni inerenti ai predetti rapporti di lavoro;
 - (iii) li rappresenta nel regolamento dei rapporti di lavoro (compresa la stipulazione di contratti collettivi) nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con la facoltà di trattare e di risolvere, mediante accordi, le eventuali vertenze connesse con i rapporti di lavoro;
 - (iv) svolge attività di informazione, di consulenza e di assistenza nel campo delle relazioni sindacali e nella gestione dei rapporti di lavoro in genere; compie altresì ogni attività utile per il perseguimento degli scopi indicati sopra;
- e) sollecita e contribuisce a promuovere l'adozione di processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni per consentire un sempre più efficiente funzionamento delle imprese bancarie e finanziarie ed un contesto competitivo dell'economia nazionale;
- f) svolge attività di informazione, assistenza tecnica e consulenza a favore degli Associati;
- g) elabora, nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza, codici etici e di comportamento, ne promuove l'adozione da parte degli Associati e collabora ad iniziative assunte in tal senso da altri organismi, nazionali ed internazionali;

h) collabora con amministrazioni ed istituzioni pubbliche, con organizzazioni economiche e sociali, con enti e associazioni alla soluzione delle questioni che interessano il settore creditizio e finanziario, nonché di problemi di più generale interesse per l'Italia e per l'Unione Europea;

i) promuove - ai fini della razionalizzazione dei servizi e nel pieno rispetto dei principi della libera concorrenza - iniziative di collaborazione tra gli Associati;

j) incentiva lo sviluppo professionale dei prestatori d'opera, sia svolgendo, direttamente o indirettamente, attività di formazione, sia collaborando al rafforzamento ed alla valorizzazione dell'attività di formazione svolta da scuole specializzate e/o da gruppi di Associati;

k) dirime in via conciliativa eventuali contestazioni fra gli Associati ed assume incarichi conferiti allo stesso fine;

l) svolge ogni altra attività comunque utile per il raggiungimento dei suoi fini statutari.

2. L'Associazione aderisce alla Federazione delle banche, delle assicurazioni e della finanza e alla Federazione Bancaria Europea per il perseguimento degli scopi statutari.

3. L'Associazione e coloro che per essa operano perseguono gli scopi statutari nel rispetto delle norme italiane e dell'Unione Europea ed ispirano i propri comportamenti al Codice etico che è parte integrante del presente Statuto.

Associati

ARTICOLO 3 **Soggetti che possono aderire e loro status**

1. Possono aderire all'Associazione:

a) le banche e le società che svolgono attività finanziaria capogruppo di gruppi bancari iscritti nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. In luogo della banca o della società che svolge attività finanziaria capogruppo può aderire all'Associazione, con gli stessi poteri e gli stessi doveri, la banca appartenente al gruppo che venga designata a tal fine dalla capogruppo stessa;

b) le banche italiane e le succursali di banche estere e di società estere che svolgono attività finanziaria stabilite in Italia;

c) le società che svolgono attività finanziaria;

d) gli uffici di rappresentanza di banche estere in Italia;

e) le banche dell'Unione Europea operanti in Italia senza stabilirvi succursali;

f) limitatamente all'espletamento del mandato di cui alla lettera d) dell'articolo 2, le società il cui capitale sia controllato da banche e/o da società che svolgono attività finanziaria, ovvero che applichino al loro personale il contratto collettivo di lavoro del settore del credito e che espletino attività strumentali all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria;

g) le associazioni fra banche e le associazioni fra società che svolgono attività finanziaria, le quali siano di rilevante interesse per il numero, la dimensione e la natura degli aderenti.

2. Se non diversamente disposto dal presente Statuto tutti gli Associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

3. Le banche e le società che svolgono attività finanziaria, che appartengano ad un gruppo bancario e che non rientrino fra gli enti di cui alla precedente lettera a), non prendono parte alle designazioni per la nomina alle cariche dell'Associazione ed a qualunque votazione assembleare. Per loro conto e nel loro interesse partecipa alle predette designazioni e votazioni la rispettiva capogruppo ovvero la banca indicata ai sensi della precedente lettera a).

4. Ai fini delle votazioni assembleari e della partecipazione al procedimento per la nomina alle cariche dell'Associazione, sono considerate unitariamente le componenti, operanti in Italia e aderenti all'Associazione, dei gruppi bancari consolidati nell'area Euro.
5. Le stesse limitazioni di cui al comma 3 si applicano agli Associati di cui alle precedenti lettere d) ed e).
6. Le associazioni di cui alla precedente lettera g) sono esonerate dall'obbligo del pagamento dei contributi associativi di cui all'articolo 4 e non hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Associati, purché la maggioranza dei loro aderenti aderisca anche all'Associazione.
7. I rappresentanti degli Associati che non hanno conferito all'Associazione il mandato ai sensi della lettera d) dell'articolo 2 si astengono nelle votazioni riguardanti la parte del preventivo delle spese della gestione e le quote contributive variabili, nonché la parte del bilancio di esercizio relativo all'adempimento di detto mandato.

ARTICOLO 4 Sanzioni in caso di violazioni di obblighi statutari

1. Gli Associati e i componenti di Organi dell'Associazione si impegnano ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni prese a termini di esso dagli Organi dell'Associazione, nonché i contratti collettivi di lavoro stipulati in loro rappresentanza dall'Associazione stessa. Conseguentemente si impegnano ad adeguare i propri comportamenti agli impegni assunti dall'Associazione e a prestare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei fini istituzionali della stessa.
2. Gli Associati sono tenuti al versamento dei contributi secondo le modalità indicate dal Consiglio ai sensi delle lettere f) e g) dell'articolo 11.
3. Se i soggetti di cui al comma 1 danno luogo a:
 - a) violazione degli obblighi statutari;
 - b) inosservanza degli impegni assunti dall'Associazione, ai quali è attribuito specifico rilievo se deliberati con il voto favorevole in proprio e per delega di almeno due terzi dei componenti del Comitato esecutivo e approvati dal Consiglio;

le conseguenti sanzioni sono:

I) il richiamo scritto, per le inadempienze di più lieve entità;

II) la sospensione, per un tempo massimo di un anno, dal diritto di voto dell'Associato e dei suoi esponenti che siano componenti di Organi dell'Associazione, per infrazioni ripetute o di più grave entità di quelle sanzionate al punto I);

III) la sospensione, per un tempo massimo di un anno, dai servizi associativi, fermo restando l'obbligo di adempimento dei doveri relativi alla qualità di Associato, per infrazioni ripetute o di più grave entità di quelle sanzionate al punto II);

IV) l'esclusione dall'Associazione, per le infrazioni di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo.

4. Le sanzioni sono irrogate, di volta in volta, dal Consiglio dell'Associazione con la maggioranza dei due terzi dei presenti in proprio e per delega, previa contestazione scritta dell'addebito contenente l'invito all'Associato a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della contestazione stessa. Contro di esse è ammesso ricorso, privo di efficacia sospensiva, ai Proviviri entro trenta giorni dalla comunicazione.

5. I requisiti di onorabilità dei componenti gli Organi dell'Associazione sono quelli previsti, per gli esponenti, dalla Banca d'Italia e dalle norme comunque vigenti. In caso di applicazione di provvedimenti restrittivi della libertà personale di cui all'articolo 13 della Costituzione nei confronti di un componente degli Organi di cui all'articolo 6, dei Comitati di cui al comma 1, lettere d) ed e) dell'articolo 14 e degli Organismi tecnici di cui all'articolo 21 dello Statuto, egli è automaticamente sospeso dall'incarico.

6. Nei casi conseguenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale di cui all'articolo 13 della Costituzione ovvero in caso di eventi che conducano a gravissime conseguenze reputazionali per l'Associazione e che riguardino un componente del Comitato esecutivo, il Presidente sottopone il tema al Comitato di Presidenza che, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può decidere in via cautelativa la sospensione temporanea dalla carica di tale componente e, con uguale procedura, disporre la revoca della sospensione.

ARTICOLO 5 **Adesione, esclusione e recesso**

1. Sulle domande di adesione si pronuncia il Comitato esecutivo, che delibera con la maggioranza di due terzi in proprio e per delega dei presenti e con obbligo di informazione al Consiglio nella prima riunione successiva.
2. Con riferimento alle associazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 3, si pronuncia il Consiglio dopo averne previamente accertato il requisito della rilevante rappresentatività.
3. Le banche e le società che svolgono attività finanziaria appartenenti ad un gruppo bancario acquistano automaticamente la qualità di Associato per effetto dell'ammissione all'Associazione della capogruppo o della banca di cui alla lettera a) del medesimo articolo 3.
4. La qualità di Associato si perde per esclusione, dichiarata nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, o per recesso.
5. Il recesso può avvenire in ogni tempo, ma produce effetti solo dopo tre mesi dalla comunicazione della relativa dichiarazione; lo stesso non dà diritto al rimborso dei contributi versati e non libera dall'obbligo di corrispondere quelli dovuti per l'esercizio in corso al momento in cui il recesso diviene effettivo.

Organi

ARTICOLO 6 Elenco

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio;
 - c. il Comitato esecutivo;
 - d. il Presidente;
 - e. il Comitato di Presidenza;
 - f. il Collegio Sindacale;
 - g. il Direttore Generale;
 - h. i Proviviri.

a. Assemblea

ARTICOLO 7 Assemblea. Modalità di convocazione e di svolgimento

1. L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione di cui sia garantita la prova dell'avvenuta ricezione contenente l'ordine del giorno, inviato almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria allorché la convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o da due terzi dei componenti il Comitato esecutivo. L'Assemblea può essere convocata in prima e in seconda convocazione.
3. Possono intervenire all'Assemblea gli Associati che facciano parte dell'Associazione al momento in cui viene inviato l'avviso di convocazione.
4. Gli Associati sono rappresentati dal legale rappresentante o da un amministratore, ovvero da un dipendente dell'Associato stesso all'uopo delegato.

5. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Se il contributo a suo carico per l'esercizio in corso supera la quota di un decimillesimo del totale dei contributi accertati per lo stesso esercizio, ha diritto ad un voto in più per ogni analoga quota compresa nel suo contributo.
6. Nel caso di gruppi bancari italiani, o comunque consolidati nell'area Euro, il calcolo dei voti non avviene in funzione dei singoli Associati, ma in funzione del gruppo di appartenenza, riconoscendo il voto "di diritto" alla capogruppo ovvero alla banca indicata ai sensi della lettera a) dell'articolo 3, e calcolando sull'intero ammontare del contributo accertato per il gruppo bancario per l'esercizio in corso l'eventuale attribuzione di voti ulteriori in funzione del superamento della quota del decimillesimo del totale dei contributi accertati.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 15.
8. Il segretario dell'Assemblea è nominato di volta in volta dagli intervenuti, su proposta del Presidente.
9. Le adunanze dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, con l'intervento di tanti Associati che dispongano, in proprio o per delega, almeno di un terzo del totale dei voti; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei voti rappresentati.
10. Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da altro Associato mediante delega scritta; il numero delle deleghe conferite a ciascun Associato non può attribuire al delegato più di duemila voti.
11. Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli Associati presenti o rappresentati in Assemblea.
12. Per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto o allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti Associati che, in proprio o per delega, rappresentino, in prima convocazione, almeno i tre quarti dei voti spettanti a tutti gli Associati e, in seconda convocazione, almeno la metà di essi. In ogni caso tali deliberazioni debbono essere prese con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti agli Associati presenti o rappresentati nell'Assemblea.
13. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da un verbale, sottoscritto dal segretario e dal Presidente.

ARTICOLO 8 **Assemblea. Competenze**

1. L'Assemblea:

- a) stabilisce le linee generali dell'attività dell'Associazione;
- b) elegge i componenti del Consiglio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9;
- c) elegge il Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18;
- d) elegge i Probiviri, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20;
- e) delibera di norma entro sette mesi dalla chiusura dell'esercizio corrispondente all'anno solare, con le modalità di voto di cui al comma 7 dell'articolo 3, sul bilancio di esercizio, accompagnato dal rapporto annuale del Collegio Sindacale e dalla certificazione della società di revisione incaricata, nonché sulla relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno decorso;
- f) delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto.

b. Consiglio

ARTICOLO 9 **Consiglio. Composizione**

1. L'Associazione è retta da un Consiglio di novanta membri, eletti ogni due anni dall'Assemblea e scelti fra i componenti della Presidenza (anche dei Consigli di Gestione o di Sorveglianza delle società i cui Statuti recepiscono le previsioni della lettera f-bis dell'articolo 2409-terdecies del codice civile) o del Comitato esecutivo, gli Amministratori Delegati, i componenti dei Consigli di Amministrazione, di Gestione o di Sorveglianza e i componenti della Direzione Generale o i Direttori Centrali degli Associati. Il venir meno del requisito soggettivo per l'elezione a Consigliere, ivi compresa l'appartenenza al gruppo bancario e/o alla banca non appartenente ad un gruppo bancario rappresentata al momento dell'elezione, comporta l'automatica decadenza dall'incarico.

2. La composizione del Consiglio è articolata come di seguito indicato:

a) settantotto Consiglieri – aumentabili all’occorrenza secondo quanto previsto dal successivo comma 4 – sono designati dai gruppi bancari e/o banche non appartenenti ad un gruppo bancario, escluse le banche di credito cooperativo;

b) otto Consiglieri sono designati dalle banche di credito cooperativo, purché i componenti di detta categoria aderiscano all’Associazione, a livello nazionale, in un numero non inferiore a 2/3 delle banche componenti la categoria medesima;

c) tre Consiglieri sono designati dagli Associati di cui alle lettere c) - non appartenenti ad un gruppo bancario - e f) dell’articolo 3;

d) un posto spetta al Presidente uscente dell’Associazione, purché permanga il requisito soggettivo per l’elezione a Consigliere.

3. Ai gruppi bancari e/o alle banche non appartenenti ad un gruppo bancario risultanti assegnatari di uno o più posti in Comitato esecutivo ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 è attribuito un numero di posti pari alla parte intera del risultato che si ottiene applicando la quota detenuta da ciascuno sul totale – al netto dei contributi ordinari accertati per gli Associati ricompresi nei raggruppamenti di cui alle precedenti lettere b) e c) – dei contributi ordinari accertati per l’esercizio nel quale si svolge l’Assemblea ai posti spettanti al raggruppamento di cui alla precedente lettera a), con un minimo di uno ed un massimo di dieci ciascuno. Il resto, se pari o superiore a tre quarti, dà diritto ad un posto ulteriore purché entro il massimo anzidetto.

4. Il totale dei posti non assegnati con il criterio di cui al precedente comma 3 – reso divisibile per quattro aumentandolo all’occorrenza al primo intero superiore divisibile per quattro – viene equipartito nei quartili della distribuzione delle quote contributive di spettanza dei restanti gruppi bancari e/o banche non appartenenti ad un gruppo bancario, escluse le banche di credito cooperativo, che non risultino legittimati alla designazione di uno o più Consiglieri ai sensi del precedente comma 3.

5. Se il primo quartile conta un numero di gruppi bancari e/o banche non appartenenti ad un gruppo bancario inferiore ai posti disponibili, a ciascun gruppo bancario e/o banca non appartenente ad un gruppo bancario viene attribuito un posto ed i posti residui sono ripartiti, fino al loro esaurimento, in numero uguale tra i quartili successivi, privilegiando, in caso di posti non ripartibili in numero uguale,

i quartili superiori. La procedura si applica fino al quartile in cui i gruppi bancari e/o le banche non appartenenti ad un gruppo bancario risultino essere più numerosi dei posti da assegnare.

6. Nei quartili in cui i gruppi bancari e/o le banche non appartenenti ad un gruppo bancario risultino essere più numerosi dei posti da assegnare, si concorre alla designazione dei Consiglieri, da assegnare uno per gruppo bancario e/o banca non appartenente ad un gruppo bancario, secondo le modalità previste dall'articolo 26, fermo restando che viene in ogni caso riconosciuto un posto al gruppo bancario e/o alla banca non appartenente ad un gruppo bancario, ovvero all'aggregazione elettorale di cui all'articolo 26 che corrisponda almeno un quinto del totale dei contributi ordinari – accertati per l'esercizio nel quale si svolge l'Assemblea – di pertinenza degli Associati ricompresi nel quartile.

7. Le banche di credito cooperativo e gli Associati di cui alle lettere c) - non appartenenti ad un gruppo bancario - e f) dell'articolo 3 procedono alle designazioni, rispettivamente, degli otto Consiglieri o dei tre Consiglieri di loro spettanza secondo le modalità previste dall'articolo 26.

8. Se nel corso del biennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli per cooptazione, tenendo conto della ripartizione dei posti come prevista nei commi precedenti e nel rispetto della procedura di legittimazione a suo tempo perfezionata.

ARTICOLO 10 Consiglio. Modalità di funzionamento

1. Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione, sulla base della proposta formulata in applicazione della lettera c) dell'articolo 14. La riunione è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal Consigliere più anziano di età, che comunica ai presenti la proposta deliberata dal Comitato esecutivo uscente. Qualora l'elezione non avvenga per acclamazione, essa avviene per scrutinio segreto e con la maggioranza di tre quarti dei presenti in proprio e per delega. Nel caso in cui per tre votazioni nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, per l'elezione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio e per delega.

2. Fermo restando quanto disposto al comma precedente, il Consiglio è convocato mediante avviso di convocazione di cui sia garantita la prova dell'avvenuta ricezione da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione dal Presidente, che ne formula anche

l'ordine del giorno. Il Consiglio è convocato almeno tre volte all'anno e quando ne sia chiesta la convocazione da almeno dieci componenti del Comitato esecutivo o da venticinque Consiglieri. Qualora non vi provveda il Presidente il Consiglio può essere convocato da chi sostituisce il Presidente a sensi di Statuto.

2. *bis*. Il Consiglio può riunirsi a distanza mediante l'utilizzo di sistemi video e/o audio conferenza. Di tale modalità di svolgimento della riunione dovrà farsi specifica menzione nell'avviso di convocazione.

3. In caso di impedimento, i Consiglieri possono delegare altro Consigliere a rappresentarli alle riunioni del Consiglio, ma ogni Consigliere presente non può essere portatore di più di una delega.

4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza, in proprio e per delega, della maggioranza dei Consiglieri in carica.

5. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede.

6. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina il segretario e il suo sostituto. Il segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna riunione che deve essere sottoscritto da chi la presiede e dal segretario stesso.

ARTICOLO 11 **Consiglio. Competenze**

1. Il Consiglio:

- a) formula direttive per l'attività dell'Associazione nel quadro delle linee generali deliberate dall'Assemblea ai sensi del comma 1 dell'articolo 8;
- b) elegge, oltre al Presidente dell'Associazione, cinque Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, ed i componenti del Comitato esecutivo, scegliendoli tra i suoi componenti;
- c) nomina, su proposta del Comitato esecutivo, il Direttore Generale dell'Associazione;
- d) stabilisce il numero dei componenti e i criteri di composizione delle Commissioni regionali;

e) approva, con le modalità di voto di cui al comma 7 dell'articolo 3, il preventivo delle spese della gestione, che viene distinto in funzione delle singole tipologie delle attività che si intendono svolgere nell'anno;

f) stabilisce l'ammontare dei contributi ordinari che debbono essere versati ogni anno dagli Associati in unica soluzione entro il mese di febbraio e che non sono trasferibili a terzi. I contributi ordinari sono costituiti da una quota fissa calcolata in ragione di fasce contributive e da tante quote variabili quante sono le tipologie di attività da svolgere nell'anno. Per gli Associati costituiti in gruppo bancario viene calcolata una contribuzione complessiva comprensiva della quota fissa di spettanza della capogruppo ovvero della banca indicata ai sensi della lettera a) dell'articolo 3, e delle quote variabili di spettanza per ciascuna tipologia di attività prendendo a base i dati consolidati di gruppo; spetta alla capogruppo determinare all'interno del gruppo bancario medesimo la ripartizione della contribuzione complessiva. La misura dei contributi ordinari corrisposti dagli Associati di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 3 è determinata annualmente dal Consiglio secondo criteri specifici;

g) stabilisce l'ammontare, le modalità e i tempi di versamento degli eventuali contributi straordinari per prestazione specifica e degli eventuali contributi straordinari da far confluire, unitamente agli avanzi di gestione, nel fondo comune dell'Associazione. In nessun caso gli Associati hanno diritto alla distribuzione del fondo comune;

h) approva, con le modalità di voto di cui al comma 7 dell'articolo 3, il bilancio di esercizio ai fini della sua presentazione all'Assemblea degli Associati;

i) stabilisce i criteri per l'imputazione separata nella contabilità generale dell'Associazione dei costi da riferire alle singole tipologie di attività svolte nell'anno;

j) stabilisce le condizioni di carattere generale che debbono ricorrere per consentire l'ammissione all'Associazione delle società che svolgono attività finanziaria e delibera sulle domande di adesione presentate dalle associazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 3.

c. Comitato esecutivo

ARTICOLO 12 Comitato esecutivo. Composizione

1. Il Consiglio elegge ogni due anni tra i suoi componenti – che facciano parte, in maniera continuativa e nella medesima posizione ricoperta al momento dell'elezione, degli Organi di cui al comma 1 dell'articolo 9 limitatamente agli Associati capogruppo di gruppi bancari iscritti all'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ovvero alla principale controllata operativa dell'Associato capogruppo banca di altro Paese dell'Area Euro, nonché agli Associati individuali – un Comitato esecutivo composto, oltre che dal Presidente, da trenta membri, aumentabili all'occorrenza al primo intero superiore divisibile per quattro, secondo quanto previsto dal successivo comma 3, di cui:

a) ventisei – aumentabili all'occorrenza secondo quanto previsto dal successivo comma 3 – sono designati dai gruppi bancari e/o banche non appartenenti ad un gruppo bancario, escluse le banche di credito cooperativo;

b) tre sono designati dalle banche di credito cooperativo, purché i componenti di detta categoria aderiscano all'Associazione, a livello nazionale, in un numero non inferiore a $2/3$ delle banche componenti la categoria medesima;

c) uno è designato dagli Associati di cui alle lettere c) - non appartenenti ad un gruppo bancario – e f) dell'articolo 3.

2. Il numero dei posti in Comitato esecutivo spettanti ad ogni gruppo bancario e/o banca non appartenente ad un gruppo bancario, escluse le banche di credito cooperativo, si ottiene applicando la quota detenuta da ciascuno sul totale – al netto dei contributi ordinari accertati per gli Associati ricompresi nei raggruppamenti di cui alle precedenti lettere b) e c) – dei contributi ordinari accertati per l'esercizio nel quale si svolge l'Assemblea ai posti spettanti al raggruppamento di cui alla precedente lettera a). Se il risultato è pari o superiore a tre quarti, si ha diritto ad un posto; si ha diritto ad ulteriori posti, fino a un massimo complessivo di quattro, se l'Associato dispone, oltre al primo quoziente pieno (e agli eventuali ulteriori due quozienti pieni), di un'ulteriore quota pari ad almeno tre quarti del quoziente pieno.

3. Il totale dei posti non assegnati con il criterio di cui al precedente comma 2 – reso divisibile per quattro aumentandolo all’occorrenza al primo intero superiore divisibile per quattro – viene equipartito nei quartili della distribuzione delle quote contributive di spettanza dei restanti gruppi bancari e/o banche non appartenenti ad un gruppo bancario, escluse le banche di credito cooperativo, che non risultino legittimati alla designazione di uno o più componenti del Comitato esecutivo ai sensi del precedente comma 2.

4. Se il primo quartile conta un numero di gruppi bancari e/o banche non appartenenti ad un gruppo bancario inferiore ai posti disponibili, a ciascun gruppo e/o banca non appartenente ad un gruppo bancario viene attribuito un posto ed i posti residui sono ripartiti, fino al loro esaurimento, in numero uguale tra i quartili successivi, privilegiando, in caso di posti non ripartibili in numero uguale, i quartili superiori. La procedura si applica fino al quartile in cui i gruppi bancari e/o le banche non appartenenti ad un gruppo bancario risultino essere più numerosi dei posti da assegnare.

5. Nei quartili in cui i gruppi bancari e/o le banche non appartenenti ad un gruppo bancario risultino essere più numerosi dei posti da assegnare, si concorre alla designazione dei componenti del Comitato esecutivo, da assegnare uno per gruppo bancario e/o banca non appartenente ad un gruppo bancario, secondo le modalità previste dall’articolo 26, fermo restando che viene in ogni caso riconosciuto un posto al gruppo bancario e/o alla banca non appartenente ad un gruppo bancario, ovvero all’aggregazione elettorale di cui all’articolo 26 che corrisponda almeno un quinto del totale dei contributi ordinari – accertati per l’esercizio nel quale si svolge l’Assemblea – di pertinenza degli Associati ricompresi nel quartile.

6. Le banche di credito cooperativo e gli Associati di cui alle lettere c) – non appartenenti ad un gruppo bancario – e f) dell’articolo 3 procedono alle designazioni, rispettivamente, dei tre componenti o del componente del Comitato esecutivo di loro spettanza secondo le modalità previste dall’articolo 26.

7. Il Presidente ha facoltà di nominare un ulteriore componente del Comitato esecutivo, chiamando a farvi parte una personalità di particolare prestigio e reputazione.

ARTICOLO 13 **Comitato esecutivo. Modalità di funzionamento**

1. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno sei volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o cinque dei suoi componenti lo richiedano. Esso è convocato dal Presidente mediante avviso di convocazione di cui sia garantita la prova dell'avvenuta ricezione da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione. In caso d'urgenza può essere convocato con preavviso di almeno due giorni. L'avviso di convocazione deve precisare l'ordine del giorno.

1. *bis*. Il Comitato esecutivo può riunirsi a distanza mediante l'utilizzo di sistemi video e/o audio conferenza. Di tale modalità di svolgimento della riunione dovrà farsi specifica menzione nell'avviso di convocazione.

2. In relazione alle materie all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i Vice Presidenti o su sollecitazione di almeno cinque componenti, può invitare ad assistere alla riunione, senza diritto di voto, uno o più Consiglieri.

3. In caso di impedimento ad intervenire a qualche riunione, i componenti del Comitato esecutivo possono delegare altro membro del Comitato esecutivo o del Consiglio a rappresentarli, ma ogni componente del Comitato esecutivo o Consigliere presente non può essere portatore di più di una delega.

4. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide con l'intervento, in proprio e per delega, di almeno sedici componenti. Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio e per delega; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

5. Il Comitato esecutivo, su proposta del Presidente, nomina il segretario e il suo sostituto. Il segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna riunione che deve essere sottoscritto da chi la presiede e dal segretario stesso.

ARTICOLO 14 **Comitato esecutivo. Competenze**

1. Il Comitato esecutivo compie tutti gli atti non riservati ad altri Organi dell'Associazione e in particolare:

- a) tratta le questioni di interesse generale degli Associati;

b) può assumere iniziative nell'interesse generale dell'Associazione e per perseguire gli scopi della medesima;

c) propone al Consiglio il candidato per l'elezione a Presidente dell'Associazione, il quale deve essere scelto – alternativamente (ogni due anni o ogni quattro anni in caso di proposta di immediata conferma) – tra i componenti del Comitato esecutivo in rappresentanza del raggruppamento indicato al comma 3 dell'articolo 9 e, la volta successiva, tra i componenti del Comitato esecutivo in rappresentanza dei quattro raggruppamenti indicati al comma 4 dell'articolo 9, nonché delle banche di credito cooperativo e degli Associati di cui alle lettere c) - non appartenenti ad un gruppo bancario - e f) dell'articolo 3;

d) nomina ogni due anni – con l'astensione dei rappresentanti degli Associati che non hanno conferito all'Associazione il mandato di cui alla lettera d) dell'articolo 2 e, laddove presenti, con la partecipazione dei rappresentanti degli Associati di cui alla lettera f) dell'articolo 3 – il Comitato per gli affari sindacali e del lavoro, stabilendone i compiti e scegliendone i componenti, da un minimo di undici ad un massimo di quindici, tra i componenti della Presidenza (anche dei Consigli di Gestione o di Sorveglianza delle società i cui Statuti recepiscono le previsioni della lettera f-bis dell'articolo 2409-terdecies del codice civile) o del Comitato esecutivo, gli Amministratori Delegati, i componenti della Direzione Generale di Associati rappresentati in Comitato esecutivo, nonché, limitatamente agli Associati rappresentati in Comitato esecutivo e facenti parte del raggruppamento indicato al comma 3 dell'articolo 9, estendendo la scelta anche ai Dirigenti di funzione centrale o equivalenti. Il Presidente del Comitato per gli affari sindacali e del lavoro è nominato dal Comitato esecutivo tra i suoi componenti ed è tenuto a riferire al Presidente per il necessario coordinamento, controllo ed indirizzo, nonché allo stesso Comitato esecutivo. Le funzioni di segretario del Comitato per gli affari sindacali e del lavoro sono svolte dal Direttore Generale;

e) nomina ogni due anni Comitati ristretti incaricati di affrontare temi specifici, stabilendone i compiti e scegliendone i componenti tra i componenti della Presidenza (anche dei Consigli di Gestione o di Sorveglianza delle società i cui Statuti recepiscono le previsioni della lettera f-bis dell'articolo 2409-terdecies del codice civile) o del Comitato esecutivo, gli Amministratori Delegati, i Direttori Generali di Associati rappresentati in Comitato esecutivo. I Presidenti dei Comitati ristretti sono nominati dal Comitato esecutivo tra i suoi componenti e sono tenuti a riferire al Presidente – e, se del caso, al Vice Presidente competente per materia – per il necessario coordinamento, controllo ed indirizzo, nonché allo stesso Comitato esecutivo. Le

funzioni di segretario dei Comitati ristretti sono svolte dal segretario del Comitato esecutivo di cui al comma 5 dell'articolo 13;

f) nomina ogni due anni, stabilendone i compiti e scegliendone i componenti, Comitati tecnici presieduti da un componente del Comitato esecutivo o da un suo delegato incaricati di perseguire uno specifico obiettivo o di monitorare con continuità una determinata materia;

g) nomina i componenti dei Gruppi di lavoro e può costituire gruppi di studio e conferire incarichi per specifiche materie a uno o più dei suoi componenti;

h) nomina il Presidente e il/i Vice Presidente/i delle Commissioni regionali;

i) coadiuva il Presidente nel sovrintendere all'attività dell'Associazione;

j) approva ai fini della sua presentazione al Consiglio, con le modalità di voto di cui al comma 7 dell'articolo 3, il preventivo delle spese della gestione;

k) approva ai fini della sua presentazione al Consiglio e, successivamente, all'Assemblea degli Associati, con le modalità di voto di cui al comma 7 dell'articolo 3, il bilancio di esercizio;

l) propone al Consiglio i criteri per l'imputazione separata nella contabilità generale dell'Associazione dei costi da riferire alle singole tipologie di attività svolte nell'anno;

m) delibera sugli atti e, nel rispetto del preventivo delle spese della gestione, sulle spese di straordinaria amministrazione e definisce le linee di indirizzo generali per l'investimento delle disponibilità liquide dell'Associazione;

n) nomina, di biennio in biennio, tra i suoi componenti il Comitato per le indennità composto da tre membri ed incaricato di fissare le indennità del Presidente e dei Vice Presidenti;

o) determina il trattamento giuridico ed economico del Direttore Generale e, su proposta del Direttore Generale, delibera in materia di contratti di lavoro e sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dell'Associazione;

p) autorizza l'assunzione da parte dell'Associazione di partecipazioni in società aventi scopo di lucro purché di minoranza e se giudicate congruenti con gli scopi associativi,

salvo i casi in cui siano reputate funzionali al perseguimento degli scopi associativi partecipazioni di maggioranza o totalitarie in società aventi scopo di lucro; queste società debbono tuttavia prevedere, nei propri statuti, il divieto per gli amministratori di contrarre debiti finanziari eccedenti il capitale sociale per conto delle società medesime, salvo che siffatti indebitamenti non siano deliberati dall'Assemblea degli Associati. La partecipazione agli Organi collegiali delle società partecipate è affidata a componenti del Comitato esecutivo, al Direttore Generale o ad altri dirigenti dell'Associazione;

q) su proposta del Direttore Generale, approva la struttura organizzativa dell'Associazione e i connessi Regolamenti di funzionamento degli Uffici e autorizza, nel rispetto del preventivo delle spese della gestione approvato di anno in anno, le assunzioni ed i provvedimenti concernenti il personale appartenente alla categoria dei dirigenti, con esclusione dell'assunzione del Direttore Generale per il quale formula la relativa proposta al Consiglio ai sensi dell'articolo 11;

r) delibera sulle domande di adesione con le modalità e i limiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5;

s) propone al Consiglio le modifiche statutarie, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea.

2. Il Comitato esecutivo può delegare, con specifiche delibere, alcuni dei suoi poteri al Presidente, nonché esercitare, in caso di urgenza o di necessità, i poteri del Consiglio, con obbligo di informativa al medesimo nella prima riunione successiva.

d. Presidente

ARTICOLO 15 Presidente. Ruolo e competenze

1. Il Presidente dura in carica due anni e alla scadenza del mandato è immediatamente rieleggibile per una volta. Il Presidente può essere confermato fino a ulteriori due mandati, su proposta del Comitato esecutivo approvata, in deroga all'art. 13 comma 4, a maggioranza dei tre quarti dei presenti.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e la facoltà di agire e di resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Hanno altresì la legale rappresentanza dell'Associazione i Vice Presidenti quando agiscano in

sostituzione del Presidente e per le competenze di cui al successivo comma 5 e al comma 3 dell'articolo 16, nonché il Direttore Generale, chi lo sostituisce e tutti coloro cui sono attribuite responsabilità direzionali per le proprie competenze e i conferitari del potere di firma degli atti dell'Associazione di cui al successivo comma 3.

3. Il potere di firma degli atti dell'Associazione è attribuito al Presidente e a chi lo sostituisce a sensi di Statuto, il quale può delegarlo al Direttore Generale. Quest'ultimo, nell'ambito della delega ricevuta, può a sua volta conferire detto potere, in via disgiunta o congiunta, a Dirigenti dell'Associazione in via permanente per particolari materie, ovvero di volta in volta per specifici atti.

4. Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea degli Associati, il Consiglio ed il Comitato esecutivo;
- b) indirizza e sovrintende all'attività dell'Associazione sulla base delle indicazioni del Comitato esecutivo;
- c) impartisce istruzioni per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi deliberanti dell'Associazione;
- d) sentito tempestivamente il Comitato esecutivo, impartisce le necessarie disposizioni e concede eventuali deleghe specifiche al fine di assicurare il funzionamento dell'Associazione, in caso di assenza prolungata o di impedimento del Direttore Generale;
- e) sottopone all'approvazione del Consiglio, dopo l'approvazione del Comitato esecutivo, il preventivo delle spese della gestione;
- f) sottopone all'approvazione del Consiglio, dopo l'approvazione del Comitato esecutivo, e all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, dopo l'approvazione da parte del Consiglio, il bilancio di esercizio;
- g) in casi di urgenza, su proposta del Direttore Generale, assume delibere di competenza del Consiglio e del Comitato esecutivo con obbligo di informativa nella prima riunione successiva.

5. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle funzioni dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal Vice

Presidente più anziano nella permanenza nel Comitato esecutivo, ovvero, in caso di pari permanenza, dal Vice Presidente più anziano di età.

6. Qualora l'incarico di Presidente o di Vice Presidente resti vacante, il successore, nominato dal Consiglio, resta in carica fino alla scadenza del mandato originario.

ARTICOLO 16 Vice Presidenti. Nomina e competenze

1. I Vice Presidenti sono scelti, in numero di cinque, tra i componenti del Comitato esecutivo come di seguito indicato:

a) due in rappresentanza del raggruppamento indicato al comma 3 dell'articolo 9, ovvero uno qualora in tale raggruppamento sia ricompreso il gruppo bancario e/o la banca che ha espresso il Presidente;

b) quattro in rappresentanza dei quattro raggruppamenti indicati al comma 4 dell'articolo 9, ovvero tre qualora in uno di tali raggruppamenti sia ricompreso il gruppo bancario e/o la banca non appartenente ad un gruppo bancario che ha espresso il Presidente. In ogni caso almeno uno dei Vice Presidenti deve essere scelto fra i componenti del Comitato esecutivo espressione delle banche a struttura cooperativa (banche popolari e banche di credito cooperativo), sempre che un esponente di dette banche non sia il Presidente dell'Associazione.

2. I Vice Presidenti durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

3. Ai Vice Presidenti il Comitato esecutivo, su proposta del Presidente, delega competenze rientranti nella responsabilità del Presidente.

e. Comitato di Presidenza

ARTICOLO 17 Comitato di Presidenza. Composizione, competenze e modalità di funzionamento

1. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dai cinque Vice Presidenti.

2. Il Presidente può estendere la partecipazione alle riunioni del Comitato di Presidenza, in qualità di invitati anche permanenti, a uno o più componenti del Comitato esecutivo.

3. Il Comitato di Presidenza:

- a) coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue competenze;
- b) coordina l'attività di preparazione delle riunioni del Comitato esecutivo e del Consiglio;
- c) delibera quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 4.

4. Il Comitato di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o tre dei suoi componenti lo richiedano per iscritto proponendone concordemente l'ordine del giorno. Qualora il Presidente non vi provveda entro tre giorni lavorativi, il Comitato di Presidenza può essere convocato da chi sostituisce il Presidente a sensi di Statuto.

5. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio conferenza o di video conferenza.

6. Il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, nomina il segretario ed il suo sostituto. Il segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna riunione che deve essere sottoscritto da chi la presiede e dal segretario stesso.

f. Collegio Sindacale

ARTICOLO 18 Collegio Sindacale. Nomina e competenze

1. Il Collegio Sindacale – eletto dall'Assemblea degli Associati – è costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. I membri effettivi eleggono nel proprio ambito un Presidente, iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e durano in carica due anni.

2. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti contabili dell'Associazione. Redige verbale delle sue riunioni; riferisce al Comitato esecutivo e al Consiglio, nella prima seduta utile, eventuali rilievi emersi in sede di controlli; espone il rapporto annuale all'Assemblea, chiamata ad approvare il bilancio di esercizio.

3. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

4. Ai fini della certificazione del bilancio di esercizio, il Collegio Sindacale collabora con la società di revisione incaricata.

g. Direttore Generale

ARTICOLO 19 Direttore Generale. Competenze

1. Il Direttore Generale provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio, del Comitato esecutivo, del Comitato di Presidenza, del Comitato per gli affari sindacali e del lavoro e dei Comitati ristretti di cui all'articolo 14 ed alla gestione dell'Associazione secondo le disposizioni dello Statuto e le direttive fissate dai competenti Organi deliberanti.

2. Il Direttore Generale:

a) dirige gli uffici, esercita le attribuzioni di capo del personale dell'Associazione e le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i rapporti di lavoro dei dipendenti;

b) adotta i provvedimenti concernenti il personale non appartenente alla categoria dei dirigenti;

c) propone al Comitato esecutivo l'adozione dei provvedimenti in materia di struttura organizzativa dell'Associazione e dei connessi Regolamenti di funzionamento degli Uffici;

d) nell'ambito della delega eventualmente ricevuta dal Presidente circa il potere di firma degli atti dell'Associazione, può a sua volta conferire detto potere, in via disgiunta o congiunta, a Dirigenti dell'Associazione in via permanente per particolari materie, ovvero di volta in volta per specifici atti;

e) predisporre e presenta all'esame del Comitato esecutivo il preventivo delle spese ed il bilancio di esercizio;

f) definisce, nel rispetto delle linee di indirizzo generali stabilite dal Comitato esecutivo, le modalità di investimento delle disponibilità liquide dell'Associazione;

g) provvede, in adempimento delle deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo, alle spese eccedenti l'ordinaria amministrazione;

h) partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio, del Comitato esecutivo, del Comitato di Presidenza, del Comitato per gli affari sindacali e del lavoro e dei Comitati ristretti di cui all'articolo 14. Del Comitato per gli affari sindacali e del lavoro, in qualità di segretario, ne sottoscrive, insieme a chi presiede le riunioni, i verbali;

i) partecipa direttamente o tramite un suo delegato, alle riunioni delle Commissioni regionali ed informa il Consiglio ed il Comitato esecutivo sulla loro attività sulla base di rapporti periodici fattigli pervenire dai rispettivi Presidenti, di cui convoca apposite riunioni con cadenza semestrale;

j) svolge, direttamente o tramite un suo delegato, la funzione di Vice Presidente dei Comitati tecnici, della cui attività cura il coordinamento ed informa il Comitato esecutivo.

h. Probiviri

ARTICOLO 20 Probiviri. Nomine e competenze

1. I Probiviri – eletti dall'Assemblea degli Associati – sono cinque, sono scelti fra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza in materia economica o giuridica e di indiscussa moralità e indipendenza e durano in carica due anni.

2. Qualsiasi controversia fra gli Associati o fra questi e l'Associazione relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto, nonché derivante dai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 4 è sottoposta al giudizio dei Probiviri.

3. I Probiviri operano, anche in via conciliativa, secondo il metodo collegiale e nel rispetto del principio del contraddittorio.

Organismi tecnici

ARTICOLO 21 Elenco

Gli Organismi tecnici dell'Associazione sono:

- a) le Commissioni regionali;
- b) i Comitati tecnici;
- c) i Gruppi di lavoro.

a. Commissioni regionali

ARTICOLO 22 Commissioni regionali. Nomina, competenze e modalità di funzionamento

1. Presso ogni Regione e presso le Province Autonome di Trento e di Bolzano è costituita, con sede di regola nel relativo capoluogo, una Commissione regionale che rappresenta l'Associazione nell'attività di relazione con le Autorità e gli Uffici della Regione o della Provincia Autonoma e con le Organizzazioni imprenditoriali locali. Essa è espressione di tutti gli Associati che dispongano nella Regione o nella Provincia Autonoma di almeno uno sportello.

2. La durata in carica delle Commissioni regionali coincide con quella del Consiglio, che ne definisce ogni due anni il numero dei componenti ed i criteri di composizione.

3. I componenti delle Commissioni regionali, che possono essere confermati nell'incarico, sono scelti tra soggetti che svolgono presso i gruppi bancari e/o le banche non appartenenti ad un gruppo bancario associati la propria attività nell'ambito della Regione o della Provincia Autonoma. La sussistenza di tale requisito deve essere attestata dall'Associato che li designa; il Comitato esecutivo può, in relazione a specifiche situazioni e con decisione motivata, consentirne la deroga.

4. La nomina dei componenti delle Commissioni regionali designati dai gruppi bancari e/o dalle banche non appartenenti ad un gruppo bancario associati a ciò legittimati, si perfeziona con l'esplicita presa d'atto di dette designazioni da parte del Comitato esecutivo.

5. Nell'ambito dei componenti delle Commissioni regionali, il Comitato esecutivo nomina un Presidente e uno o due Vice Presidenti.

6. In caso di cessazione dall'incarico di un componente della Commissione regionale, il Presidente della Commissione regionale invita il gruppo bancario e/o la banca non appartenente ad un gruppo bancario a ciò legittimato a provvedere alla designazione del nuovo componente della Commissione regionale, il quale, una volta nominato, scade insieme ai componenti delle Commissioni regionali originariamente nominati. Nel caso in cui venga meno il Presidente o il Vice Presidente della Commissione regionale, una volta ricostituito il plenum della Commissione regionale stessa, il Comitato esecutivo provvede alla nomina di sua pertinenza di cui al precedente comma 5.

7. Le Commissioni regionali si riuniscono di regola ogni due mesi, nonché ogni volta che il Direttore Generale dell'Associazione lo ritenga opportuno ovvero la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei componenti della Commissione regionale. Alle riunioni delle Commissioni regionali partecipa il Direttore Generale dell'Associazione o un suo delegato.

8. Le riunioni delle Commissioni regionali sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti o di loro delegati.

9. Il Direttore Generale dell'Associazione convoca, con cadenza semestrale, riunioni con i Presidenti delle Commissioni regionali ed informa, sulla base di rapporti periodici da essi fattigli pervenire, il Consiglio ed il Comitato esecutivo sull'attività svolta dalle Commissioni regionali stesse.

b. Comitati tecnici

ARTICOLO 23 Comitati tecnici. Nomina, competenze e modalità di funzionamento

1. I Comitati tecnici coadiuvano gli Organi dell'Associazione nello svolgimento della loro attività attraverso il perseguimento di specifici obiettivi o la verifica dell'evoluzione di una determinata materia.

2. L'istituzione, le competenze e la composizione dei Comitati tecnici sono deliberate dal Comitato esecutivo con l'astensione dei rappresentanti degli Associati che non hanno conferito all'Associazione il mandato di cui alla lettera d) dell'articolo 2, qualora riguardino Comitati tecnici competenti su materie connesse all'espletamento del richiamato mandato.

3. I Comitati tecnici sono presieduti da un componente del Comitato esecutivo o da un suo delegato. Il Direttore Generale svolge le funzioni di Vice Presidente direttamente o tramite un suo delegato, assicura il coordinamento dell'attività dei Comitati tecnici ed informa il Comitato esecutivo sull'attività da essi svolta.

c. Gruppi di lavoro

ARTICOLO 24 Gruppi di lavoro. Nomina, competenze e modalità di funzionamento

1. I Gruppi di lavoro coadiuvano l'attività dell'Associazione attraverso l'esame tecnico delle principali tematiche connesse all'operatività bancaria. Essi hanno carattere temporaneo e si sciolgono al raggiungimento dell'obiettivo per il cui perseguimento sono stati costituiti.

2. L'istituzione, le competenze e la composizione dei Gruppi di lavoro sono deliberate dal Comitato esecutivo con l'astensione dei rappresentanti degli Associati che non hanno conferito all'Associazione il mandato di cui alla lettera d) dell'articolo 2, qualora riguardino Gruppi di lavoro competenti su materie connesse all'espletamento del richiamato mandato.

Durata e cessazione

ARTICOLO 25 Durata e cessazione

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

2. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con la maggioranza dei due terzi dei voti spettanti in Assemblea. In tal caso, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e fissa i tempi della liquidazione.

3. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Associazione medesima ovvero a fini di pubblica utilità, sentito in proposito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Regolamento elettorale

ARTICOLO 26 Regolamento elettorale

1. La disciplina della procedura da seguire per l'individuazione dei candidati di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 9 ed ai commi 5 e 6 dell'articolo 12 è la seguente:

a) l'Associazione invia ad ogni Associato interessato una lettera, con la quale - nel precisare in quale dei raggruppamenti indicati ai commi 6 e 7 dell'articolo 9 e ai commi 5 e 6 dell'articolo 12 lo stesso si situa - viene rivolto l'invito a comunicare l'eventuale aggregazione elettorale nell'ambito della quale esso intende inserirsi. La mancata risposta entro i tempi indicati nella lettera comporta l'automatico concorso in proprio all'assegnazione dei posti;

b) sulla base delle risposte pervenute, l'Associazione calcola la distribuzione dei posti disponibili in funzione del peso delle diverse aggregazioni o del singolo Associato, calcolato in funzione del totale dei contributi ordinari accertati per l'esercizio nel quale si svolge l'Assemblea nel rispetto delle previsioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 9 e dei commi 5 e 6 dell'articolo 12. In questa fase, sono calcolati anche i resti, il cui totale in termini di voti è ripartito tra i vari concorrenti (aggregazioni o singoli) in proporzione all'esubero evidenziato da ciascun concorrente (aggregazione o singolo) rispetto al quoziente adottato per la ripartizione dei posti;

c) l'Associazione comunica a ciascuna aggregazione o a ciascun singolo Associato il numero dei posti eventualmente spettanti e rivolge l'invito a far pervenire le rispettive designazioni;

d) l'Associazione raccoglie, dall'aggregazione o dal singolo Associato, le indicazioni dei candidati e definisce la lista dei nominativi da sottoporre al voto dell'Assemblea, per ognuno dei raggruppamenti indicati ai commi 6 e 7 dell'articolo 9, ed al voto del Consiglio, per ognuno dei raggruppamenti indicati ai commi 5 e 6 dell'articolo 12. Se l'aggregazione elettorale è coordinata da un'associazione di cui alla lettera g) dell'articolo 3, può essere designato come Consigliere e come componente del Comitato esecutivo un componente della Presidenza o della Direzione Generale di detta associazione.

2. Sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del precedente comma 1, vengono sottoposte all'Assemblea le liste dei candidati, per ciascuno dei raggruppamenti di pertinenza. Le liste debbono essere riprodotte sulla scheda di votazione. Il voto dato alla lista attribuisce a tutti i nominativi indicati nella stessa e non cancellati tanti voti

quanti ne competono all'Associato che vota. Ogni scheda recante nuove designazioni attribuisce ai candidati delle liste non cancellati e non sostituiti tanti voti quanti ne spettano all'Associato votante ed altrettanti al candidato o ai candidati designati in alternativa a quelli già indicati nella lista. I candidati designati in alternativa a quelli già indicati nella lista debbono essere componenti della Presidenza (anche dei Consigli di Gestione o di Sorveglianza di società i cui Statuti recepiscano le previsioni della lettera f-bis dell'articolo 2409-terdecies del codice civile) o del Comitato esecutivo o della Direzione Generale o Amministratori Delegati o Direttori Centrali di Associati appartenenti allo stesso raggruppamento che aveva designato i candidati sostituiti.

3. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito, nell'ambito di ciascun raggruppamento, il maggior numero di voti.

Norme speciali

ARTICOLO 27 Norme speciali

1. Fino a quando i contratti collettivi di lavoro non saranno stati resi omogenei, le linee unitarie definite ai sensi dell'articolo 2 lettera c) troveranno applicazione nel rispetto delle specifiche contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle banche che hanno dato mandato di rappresentanza sindacale alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane.

CODICE ETICO

“L'intransigenza morale deve essere la stella polare del lavoro quotidiano di tutti, innanzitutto Istituzioni e mondo dell'economia, dove l'etica deve prevalere anche su ciò che il diritto permetterebbe”

(Relazione del Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana,
Antonio Patuelli, all'Assemblea degli Associati del 20 luglio 2013)

1. PREMESSA

La missione dell'Associazione Bancaria Italiana (d'ora in avanti: l'ABI o l'Associazione) è definita dal suo Statuto.

Consapevole della rilevanza del proprio ruolo, l'ABI interpreta la sua missione proponendosi come forza culturalmente propulsiva delle imprese bancarie e finanziarie, al servizio degli Associati, per lo sviluppo economico, sociale, culturale e civile del Paese.

Il Codice Etico (d'ora in avanti: il Codice), con la Carta dei Valori e il Modello Organizzativo, costituisce il frutto di un lavoro che ha coinvolto tutti i livelli associativi con l'obiettivo di focalizzare e condividere valori, principi e regole.

2. LE FINALITA' E I DESTINATARI

Il Codice è l'insieme dei principi che ispirano l'attività dell'ABI e di tutti coloro che, nell'ambito delle rispettive competenze e della posizione ricoperta, operano nel suo interesse. L'ABI si attende da tutti coloro che operano nel suo interesse – i componenti degli Organi, il personale tutto, i collaboratori esterni, i consulenti – un'adesione convinta ai principi espressi dal Codice e richiede loro i più elevati standard di comportamento, anche al di là della stretta osservanza della legge.

Ciascuno nel proprio ruolo deve, infatti, contribuire al perseguimento degli obiettivi del Codice: un comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo ma danneggia l'immagine dell'ABI e dell'Industria bancaria.

Il Codice costituisce altresì uno strumento di comunicazione verso l'esterno dei principi che determinano il modo di agire associativo.

3. I PRINCIPI

Pur nella diversità dei livelli di azione, l'Associazione considera l'eticità dei comportamenti il principio fondamentale per sviluppare duraturi rapporti di fiducia con e fra tutti i soggetti con cui interagisce.

Tale principio trova ferma e convinta declinazione in ogni azione, relazione, comportamento di cui l'ABI sia parte, verso l'esterno e nei rapporti interni.

Per tale ragione l'Associazione:

- diffonde la conoscenza e la coscienza dei valori sociali e civili ispirati al rispetto delle regole e alla cultura della legalità;
- incentiva comportamenti ispirati alla sana e corretta imprenditorialità, favorendo le condizioni per la realizzazione di un mercato concorrenziale, libero da barriere competitive;
- promuove uno sviluppo economico e sociale del Paese, durevole e sostenibile;
- riconosce l'importanza della salvaguardia dell'ambiente, di cui si impegna a promuovere un uso rispettoso, e della tutela e della promozione del patrimonio artistico-culturale dell'Italia;
- crede nel dialogo e nel confronto culturale, a tutti i livelli, come strumento di arricchimento del proprio patrimonio di idee;
- tutela e promuove, senza distinzione alcuna, la personalità e la dignità delle persone;
- contribuisce a determinare condizioni di lavoro eque e sostenibili.

4. I COMPORAMENTI

Rapporti con i decisori pubblici, Autorità, Istituzioni, Pubblica Amministrazione

L'Associazione svolge la propria missione in favore degli Associati interloquendo stabilmente con decisori pubblici, Autorità, Istituzioni internazionali, nazionali e locali, Pubblica Amministrazione, perseguendo obiettivi finalizzati alla rimozione delle barriere competitive e alla creazione di un "campo di gioco livellato".

A tal fine, tutte le persone che operano per l'Associazione devono conformarsi a criteri di trasparenza, correttezza e veridicità nel rappresentare le istanze dei propri Associati, argomentate sulla base di elementi oggettivi al meglio delle conoscenze disponibili.

Coerentemente con il proprio ruolo, l'ABI offre sempre ai decisori pubblici, alle Autorità, alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione la massima collaborazione.

L'assunzione di impegni è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte e autorizzate secondo le modalità previste dalla normativa interna.

È fatto divieto a tutti coloro che agiscono per l'ABI, a qualsiasi titolo ed in relazione a qualsiasi attività:

- fare doni ai decisori pubblici, Autorità, Istituzioni, Pubblica Amministrazione se non di valore simbolico ascrivibile a normali relazioni di cortesia;
- offrire ai decisori pubblici, Autorità, Istituzioni, Pubblica Amministrazione qualsiasi tipo di compenso o altra utilità, per sé o per altri, direttamente o indirettamente, indipendentemente dal suo valore, quale strumento per alterare la normale dinamica dei rapporti leciti.

Rapporti con gli organi di informazione

L'ABI svolge la propria missione in favore degli Associati interloquendo stabilmente con organi di informazione internazionali, nazionali e locali a beneficio della reputazione dell'Associazione, dei propri Organi e dei propri Associati.

L'ABI ritiene fondamentale l'assunzione di un atteggiamento costruttivo finalizzato alla corretta e trasparente rappresentazione dei fatti e delle idee.

A tale fine ritiene importante che siano riconosciute le critiche fondate attraverso la capacità di adottare misure di correzione e miglioramento.

Allo stesso modo l'ABI ritiene necessario contrapporsi alle critiche infondate, pretestuose o ingiustamente vessatorie con la forza dell'informazione, della chiarezza e del ragionamento.

Dal punto di vista operativo, i rapporti con gli organi di informazione sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento che individua i soggetti, gli strumenti e le procedure a cui tutte le persone che operano per l'Associazione debbono attenersi.

Rapporti con altri interlocutori

L'ABI intrattiene rapporti con altri interlocutori anche attraverso le rispettive Associazioni (per esempio: i Sindacati, le Associazioni dei consumatori, le Associazioni delle altre categorie di impresa ecc.).

Le persone che operano per l'Associazione improntano i propri comportamenti alla massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza in un'ottica di collaborazione e di cooperazione, specialmente al fine di conseguire risultati positivi nelle aree di comune interesse.

Rapporti con i fornitori

L'ABI sceglie i propri fornitori – di beni e servizi – tra coloro che ne condividono i Valori aziendali e i principi etici, anche con riferimento a quelli inerenti la responsabilità sociale e ambientale.

I rapporti con i fornitori sono disciplinati dal Regolamento di Amministrazione e da Ordini di Servizio, nei quali vengono definiti i criteri affinché gli acquisti di beni e servizi di qualsiasi tipo, anche finanziari, siano effettuati sulla base di valutazioni oggettive avuto riguardo alla competitività, qualità, affidabilità, utilità, prezzo, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa.

Tutte le persone che operano per l'Associazione che intrattengono rapporti con i fornitori, non debbono accettare direttamente o indirettamente denaro o altri beni di qualsiasi natura, se non di valore simbolico ascrivibile a normali relazioni di cortesia.

L'ABI include nei contratti di fornitura l'obbligazione espressa di attenersi ai principi del Codice.

Rapporti con gli Associati

L'Associazione rappresenta, tutela e promuove i legittimi comuni interessi degli Associati, nonché interessi specifici di uno o più Associati, purché non siano in conflitto con quelli comuni. In particolare:

- favorisce la più ampia partecipazione possibile degli Associati, garantendo le migliori condizioni di funzionamento degli Organi associativi;
- assicura le condizioni affinché la partecipazione degli Associati alle decisioni sia diffusa e consapevole e sia sempre garantita la libera e corretta formazione e manifestazione della loro volontà;
- considera gli Associati con uguale attenzione a prescindere dalle loro dimensioni e caratteristiche.

Rapporti interni

L'ABI riconosce nei suoi esponenti, dipendenti e collaboratori la vera ricchezza di cui si avvale per realizzare la sua missione.

L'Associazione tutela e promuove, senza distinzione alcuna, la personalità e la dignità umana e considera il rispetto di questi valori premessa necessaria per la definizione e lo sviluppo di ogni sua attività.

In particolare:

- tutela le diversità e nega ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla razza, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche, alle credenze religiose, alle condizioni personali e sociali;
- assicura condizioni di lavoro idonee a sviluppare al meglio le capacità professionali di ognuno e ad evitare ogni possibile forma di abuso nell'esercizio di tutte le attività funzionali alla realizzazione del lavoro;
- adotta criteri di merito, di competenza e, comunque, strettamente legati alla professionalità per qualunque decisione relativa a un dipendente;
- valorizza la crescita personale e professionale delle persone, stimolandone lo sviluppo verso livelli di eccellenza;
- incentiva la continua valorizzazione delle persone attraverso programmi di formazione e di aggiornamento;
- stigmatizza l'esercizio di ogni forma di violenza morale in ambito lavorativo, ponendo attenzione a che non si verifichino atti persecutori e vessatori, attuati in modo sistematico, continuativo e intenzionale, con specifico intento affittivo, soprattutto se finalizzati all'estromissione di un collega dal posto di lavoro;
- adotta tutte le iniziative necessarie alla prevenzione e alla rimozione di tali comportamenti, fornendo assistenza tempestiva ed imparziale a coloro che ne siano stati oggetto, con la dovuta riservatezza e senza discriminazione nei confronti dei soggetti coinvolti.

L'ABI considera di primaria importanza assicurare la qualità dei suoi ambienti, sia con riferimento alla tutela della integrità fisica nei luoghi di lavoro, affinché venga ridotta al minimo la possibilità di infortuni e di danni alla salute psicofisica, sia con riferimento alla loro adeguatezza.

L'Associazione favorisce il diffondersi della cultura della prevenzione dei rischi e, a tal fine, adotta anche tutte le più aggiornate e adeguate misure di prevenzione e di protezione (tecniche, organizzative e procedurali) per tutelare le persone da possibili danni alla salute, come infortuni sul lavoro e malattie professionali.

L'ABI svolge corsi formativi interni per la prevenzione di comportamenti lesivi della sicurezza e della salute di tutti coloro che operano per l'Associazione.

L'ABI si adopera, inoltre, per l'applicazione delle normative in materia di divieto di fumo.

5. ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE

Il presente Codice Etico è stato approvato con delibere del Comitato esecutivo e del Consiglio del 18 dicembre 2013 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

Il Codice viene portato a conoscenza degli interessati attraverso i più opportuni canali e strumenti quali, ad esempio: la intranet per il personale, il sito Internet per i soggetti esterni, le clausole contrattuali-tipo per i rapporti con i fornitori ecc.

www.abi.it
